

Allegato "B" al N. 41598/21782 Rep.

STATUTO HUNTINGTON

ART. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione denominata "HUNTINGTON" ONLUS.

L'Associazione è retta dal presente statuto, dalle norme di legge in materia di associazioni ed in particolar e dal Codice del Terzo Settore. L'Associazione una volta iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) aggiungerà alla denominazione l'acronimo "ETS".

ART. 2 SEDE

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano. È in facoltà del Consiglio Direttivo deliberare il trasferimento della sede legale, anche fuori dal territorio del Comune di Milano, senza che ciò comporti una modifica del presente statuto.

L'Associazione svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale.

All'uopo è conferita al Consiglio Direttivo la facoltà di deliberare l'apertura di sedi operative e/o periferiche in qualsiasi località del territorio nazionale.

ART. 3 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, salvo il venir meno della pluralità degli associati o l'impossibilità di conseguimento degli scopi dell'Associazione o nel caso in cui l'Assemblea ne deliberi lo scioglimento, in conformità con le disposizioni del presente statuto.

ART. 4 SCOPO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore approvato con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione persegue in via principale , senza scopo di lucro, finalità rientranti sia nella lettera b) interventi e prestazioni sanitarie , che nella lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva, della promozione della tutela, assistenza e cura dei malati di Huntington e delle loro famiglie, garantendone la dignità personale per una migliore qualità della vita. In particolare, l'Associazione propone e sostiene la gratuità di tutti gli interventi sociosanitari a favore dei malati di Huntington e promuove la ricerca scientifica diretta alla prevenzione e cura della malattia denominata anche "Corea di Huntington".

L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali o accessorie, ed in particolare :

- sensibilizzare l'opinione pubblica, le Autorità Politiche, sanitarie e socio assistenziali, nei confronti dei malati e dei loro familiari;

- costituire delle rappresentanze locali tra gli Associati vicino agli ammalati e favorire il nascere di gruppi di supporto per loro e i loro familiari;

- promuovere e contribuire alla raccolta ed all'elaborazione dei dati epidemiologici su base regionale, nazionale ed internazionale, in collaborazione con le Istituzioni preposte;

- aderire a organismi regionali, nazionali ed internazionali che si occupano di malattia di Huntington per meglio conseguire gli scopi sociali dell'Associazione;

- fornire supporto della ricerca scientifica svolta da fondazioni o enti di ricerca e università promuovere e sostenere, anche in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private, attività di ricerca scientifica e di studio per

l'approfondimento delle conoscenze scientifiche circa i modelli e le tecniche di intervento nell'ambito della malattia di Huntington;

stimolare e diffondere, con ogni mezzo ritenuto utile, necessario o semplicemente opportuno, la conoscenza delle problematiche connesse alla malattia di Huntington;

sollecitare le Autorità competenti perché provvedano con rapidità e accuratezza di diagnosi a fornire trattamenti e cure adeguate ai malati di Huntington e la necessaria assistenza ai familiari;

promuovere e organizzare percorsi di formazione professionale interna del personale che opera nell'ambito dell'Associazione e a contatto con i malati assistiti dall'Associazione;

assicurare una accurata informazione sulla natura della malattia, sulle possibilità di cura e di assistenza a malati di Corea di Huntington e ai loro parenti.

L'Associazione può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle direttamente connesse ad esse o accessorie.

ART. 5 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile, nonché da ogni diritto a contenuto patrimoniale e finanziario erogato dagli associati fondatori all'atto della costituzione dell'Associazione e che risultino dall'atto costitutivo della stessa.

RAPPORTO ASSOCIATIVO

ART. 6 ASSOCIATI

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione. Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo. Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone. Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa annuale fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a proprie spese.

ART. 7 VOLONTARI

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono

attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

ART. 8 AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

ART. 9 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare l'associato deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi, e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

La quota associativa deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo è dovuta per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati. L'associato che ha esercitato il diritto di recesso o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento della quota associativa per tutto l'anno sociale in corso e non può chiederne la restituzione parziale o totale.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota associativa annuale.

È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

ART. 10 RECESSO ED ESCLUSIONE

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

ART. 12 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea degli associati:

- * nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo;
- * approva il bilancio di esercizio;
- * delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- * delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- * approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- * delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- * delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- * delibera sugli altri argomenti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto, nonché alla stessa sottoposti dal Consiglio Direttivo o richiesti da almeno un quinto degli associati, con richiesta pervenuta al Consiglio almeno trenta giorni prima della data dell'assemblea.

ART. 13 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

ART. 14 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di

assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

* che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

* che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

* che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente dell'assemblea.

ART. 15 FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota annuale ed iscritti da almeno 60 (sessanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato dal Consiglio Direttivo.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione.

Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto, scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio sociale occorre la presenza di almeno metà più uno degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 16 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione. È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e

straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- * assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- * convocare l'Assemblea degli associati;
- * provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- * redigere il bilancio di esercizio;
- * predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- * compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- * determinare le quote associative annuali;
- * deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- * sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- * consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate o altre modalità simili o assimilate;
- * conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- * promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- * compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

ART. 17 NOMINA E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- * onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- * professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- * indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel

corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

ART. 18 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

* che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

* che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

* che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

ART. 19 DOVERI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto. I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393 b is, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475 ter del codice civile.

ART. 20 PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente designato che ne esercita tutte le funzioni. In caso di necessità, il Presidente può adottare provvedimenti di urgenza, sottoponendoli entro 20 (venti) giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

ART. 21 ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi di legge e qualora sia ritenuto, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

ART. 22 BILANCIO

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 23 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera dell'Assemblea su conforme

parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

ART. 24 NORMA TRANSITORIA E DI RINVIO

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica, e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Sino a tale iscrizione nel RUNTS accanto alla denominazione si conserva l'acronimo ONLUS.

F.to ELISABETTA CALETTI

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

